

Ferie e festività

SEG2 29/11/2011

Con quali regole devono essere fruite le ferie residue di un Segretario destinato ad altra sede?

Il rapporto di lavoro del segretario comunale e provinciale prosegue senza soluzioni di continuità anche quando il lavoratore interessato si trovasse nella condizione di dover modificare la propria sede di servizio e l'ente presso il quale erogare le proprie prestazioni lavorative.

Ne consegue che allo stesso lavoratore devono essere applicate, sempre senza soluzione di continuità, tutte le vigenti discipline contrattuali in materia di rapporto di lavoro sia per gli aspetti normativi che economici (malattia, maternità, permessi, aspettative, formazione, ecc.); le predette discipline vengono gestite, naturalmente, dall'ultimo ente presso il quale il soggetto interessato svolge l'incarico affidato.

Tale criterio riguarda anche la fruizione delle ferie, ivi comprese quelle legittimamente non fruite presso gli enti destinatari dei precedenti incarichi.

SEG3 29/11/2011

Il segretario generale è stato collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età e l'ente dovrebbe procedere alla liquidazione di un numero consistente di giorni di ferie non fruiti nel corso del triennio 2007-2009. E' possibile procedere alla monetizzazione di tali giorni di ferie. Tenuto conto che le stesse non sono state godute nel corso degli anni per ragioni di servizio e che il mancato godimento non è in alcun modo imputabile alla volontà del segretario ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo?

Su questa particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) in base all'art. 20, comma 11, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, 10.4.1996, le ferie maturate con riferimento ad un determinato anno, non fruite dal segretario per indifferibili esigenze di servizio, devono essere godute dal dirigente entro il primo semestre dell'anno successivo. Solo nel caso di esigenze assolutamente indifferibili di servizio o personali, tale fruizione può essere ulteriormente differita alla fine dell'anno successivo;

5) la sussistenza di esigenze di servizio aventi tali caratteristiche deve essere formalmente ed espressamente comprovata dal datore di lavoro; relativamente a tale ultimo punto, si può affermare che qualunque atto formale, di data certa, dell'ente comprovante la comunicazione del segretario di fruizione delle

ferie e l'impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per rilevanti e perciò indifferibili esigenze di servizio è sufficiente ai fini dell'applicazione della disciplina contrattuale (utili indicazioni si possono ritrovare nella sentenza del CDS, sez.V, n.7989/2001);

b) pertanto, una eventuale comunicazione in materia da parte del datore di lavoro comporta una precisa assunzione di responsabilità da parte dello stesso in ordine non solo alla sussistenza delle esigenze ma anche alla natura di indifferibilità dello stesso; si tratta di un aspetto rilevante anche in ordine ad eventuali forme di contenzioso con il segretario, in ordine alla lesione della propria integrità psicofisica derivante dalla mancata fruizione delle ferie;

c) su tale aspetto che attiene a profili organizzativi e gestionali, occorre evidentemente fare riferimento alle decisioni assunte autonomamente da ciascun ente (regolamento, direttive generali) in materia, per la definizione uniforme di quegli aspetti applicativi non considerati dalla disciplina contrattuale, fermo restando l'intangibilità sostanziale delle regole da questa stabilite;

d) in ogni caso, le ferie non fruite dal segretario per indifferibili esigenze di servizio nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite dallo stesso, anche in periodi successivi alla scadenza del 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione; infatti, relativamente a queste ferie, il datore di lavoro non può chiederne in alcun modo l'ulteriore differimento; ciò comporta che l'eventuale non fruizione delle stesse, in questa ipotesi, deve essere ricondotta esclusivamente alla libera volontà del dirigente;

e) la monetizzazione delle ferie (art.20, comma 13, del CCNL del 16.5.2001) è ammissibile solo all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro (v. anche art.10, comma 2, del D.Lgs.n.66/2003 e successive modifiche) e solo se le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio;

f) per completezza informativa, si ritiene utile aggiungere anche che, secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883; Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 1996, n. 1793; Cassazione civile, sez. lav., 6 novembre 1982, n. 5825; Corte appello Milano, 29 novembre 2001; Pretura Como, 1 ottobre 1985; Cass. sez. lav.n.11786/2005; Cons.Stato n.560/2007), il diritto al compenso sostitutivo non spetta quando il mancato godimento delle ferie sia imputabile esclusivamente al dirigente, circostanza che ricorre tutte le volte in cui il dirigente abbia il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione delle stesse;

g) tale indicazione intervenuta per la dirigenza, non può non avere rilevanza anche per la figura del segretario, dato che, questi, analogamente ai dirigenti, ai sensi dell'art.20, comma 8, del CCNL del 16.5.2001, determina in piena autonomia il periodo di fruizione delle ferie, sulla base di un'autonoma valutazione delle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità

e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente (salvo le esigenze indifferibili di servizio di cui si è detto);

h) la monetizzazione delle ferie per il segretario comunale, ai sensi dell'art. 20 del CCNL dei segretari del 16.5.2001, è ammissibile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, presupposto questo che non sussiste nell'ipotesi del segretario che, invece, cessa dall'incarico presso un ente ed è assegnato presso altro ente o è collocato in disponibilità, secondo le vigenti disposizioni in materia;

i) nella determinazione del compenso per ferie non fruito, non si può tenere conto dell'indennità per le funzioni di Direttore generale, di cui all'art.44 del CCNL del 16.5.2001; infatti, a tal fine si sottolinea non solo la particolare natura del compenso di cui si tratta, ma anche la circostanza che esso:

1) non è parte del "trattamento stipendiale" del segretario;

2) non figura neppure nell'elenco dell'art.37 del CCNL del 16.5.2001;

3) a differenza della retribuzione di posizione prevista dall'art.41, essa non è citata nell'art.20, comma 1 del CCNL del 16.5.2001.

l) per completezza informativa, si ricorda che, ai sensi dell'art 20, comma 1 del CCNL del 16/5/2001, si deve tenere conto anche della maggiorazione della retribuzione di posizione; l'art 20, comma 1, del CCNL del 16.5.2001, infatti, ai fini della determinazione della retribuzione spettante al segretario durante le ferie, prende in considerazione espressamente anche la retribuzione di posizione di cui all'art. 41 del medesimo CCNL del 16.5.2001; il compenso previsto dall'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 viene definito chiaramente come maggiorazione della retribuzione e, quindi, rientra nella previsione del summenzionato art.20 del CCNL del 16.5.2001; gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma se la attribuiscono essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione e, quindi, non può essere valutata in relazione a tutti i casi nei quali, in relazione ad un determinato compenso o a uno specifico istituto, si fa riferimento alla retribuzione di posizione;

m) sembra conforme ai canoni di logica e ragionevolezza la divisione per 30 della retribuzione mensile per la determinazione del compenso sostitutivo giornaliero per ferie non fruito, data la mancanza di altre e diverse indicazioni nella disciplina contrattuale.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del segretario con un ente, con conseguente assunzione di un incarico presso un altro comune, non fruendo delle ferie maturate alla data di cessazione. E' possibile procedere alla monetizzazione di queste ferie?

La monetizzazione delle ferie per il segretario comunale, ai sensi dell'art. 20 del CCNL dei segretari del 16.5.2001, è ammissibile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Questo presupposto non sussiste nell'ipotesi in cui il segretario cessi dall'incarico presso un ente ed sia assegnato presso altro ente o sia collocato in disponibilità, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Infatti, in queste ipotesi il rapporto di lavoro del segretario non cessa (nel senso della definitiva estinzione dello stesso, come richiesto dal citato art.20 del CCNL del 16.5.2001), ma continua, senza interruzione, presso il nuovo ente o presso l'Agenzia dei segretari, potendosi configurare come una ipotesi di mobilità.

Pertanto, per le ferie che siano state maturate presso un ente, e non fruito dal segretario nel periodo di incarico presso lo stesso per ragioni di servizio, il segretario, nel caso di una sua assegnazione ad altro ente ha acquisito il diritto comunque a beneficiarne presso il nuovo ente.

Queste ferie, ove non fruito (sempre per ragioni di servizio) nel corso della vita lavorativa del segretario, potranno essere monetizzate, come detto, solo all'atto della cessazione (estinzione) del rapporto di lavoro; nel caso in esame, pertanto, se con le dimissioni non si è determinata la effettiva e completa estinzione del rapporto di lavoro (infatti, come si legge nella vostra nota, il segretario ha preso servizio presso altro comune), come sopra detto, allora non si potrà fare luogo ad alcuna monetizzazione delle ferie maturate e non fruito per ragioni di servizio presso il vostro ente.